

**Sentenza:** 10 gennaio 2023, n. 26

**Materia:** impiego pubblico – spoil system

**Parametri invocati:** art. 97 co.2 Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale

**Rimettente:** Corte di Cassazione - sezione lavoro

**Oggetto:** art. 15, comma 5, secondo periodo, della legge della Regione Calabria 19 marzo 2004, n. 11 (*Piano Regionale per la Salute 2004/2006*)

**Esito:** illegittimità costituzionale

**Estensore nota:** Alessandra Cecconi

**Sintesi:**

La pronuncia in epigrafe ha ad oggetto l'art. 15, comma 5, secondo periodo, della legge della Regione Calabria 19 marzo 2004, n. 11 (*Piano Regionale per la Salute 2004/2006*).

La norma stabilisce che gli incarichi di direttore sanitario e di direttore amministrativo delle aziende sanitarie regionali “*hanno comunque termine ed i relativi rapporti di lavoro sono risolti di diritto, nell'ipotesi di cessazione, per revoca, decadenza, dimissioni o qualsiasi altra causa, del direttore generale*”.

La questione viene sollevata dalla Sezione lavoro della Corte di Cassazione chiamata a definire il giudizio promosso da un direttore amministrativo ASL sulla risoluzione di diritto del rapporto, conseguente alla decadenza del direttore generale e all'applicazione della disposizione sopra richiamata.

Confermando l'indirizzo espresso in alcune fondamentali precedenti pronunce relative ai meccanismi dello spoil system - a partire dalla sentenza n. 233/2006 fino alle sentenze n. 224/2010 e n. 228/2011- la Corte Costituzionale dichiara fondata la questione e illegittima la norma regionale per contrasto con l'art. 97 comma 2 Cost.

Con la pronuncia in oggetto la Corte – anche rispetto a quanto affermato nei precedenti richiamati -pone in particolare l'accento sul principio di buon andamento e continuità dell'azione amministrativa.

Infatti - facendo decorrere la cessazione degli incarichi del direttore amministrativo e di quello sanitario dalla cessazione del direttore generale – la norma regionale contrasta con l'esigenza di continuità dell'azione amministrativa esponendo l'ente al rischio di subire un periodo di discontinuità gestionale, in ipotesi anche prolungato, con l'assenza di tutti i tre i direttori preposti al governo dell'ente stesso.

A ciò si aggiunge che la disposizione prevede un automatismo che non collega l'interruzione del rapporto in corso a ragioni “interne” allo stesso, alle modalità di svolgimento delle funzioni da parte del direttore amministrativo e di quello sanitario ed esclude ogni possibilità di valutazione qualitativa dell'operato di detti soggetti (sentenza n. 224/2010).

Manca infatti del tutto una fase valutativa dei comportamenti tenuti dal dirigente che gli consenta di fare valere le proprie ragioni, sulla base dei risultati delle prestazioni rese e delle competenze esercitate in concreto nella gestione dei servizi a lui affidati.

Rileva la Corte, in linea con quanto già affermato nella sentenza n. 228/2011, che la previsione di una fase valutativa imporrebbe invece al nuovo direttore generale, per fare cessare dall'incarico il direttore amministrativo e quello sanitario, di specificare le ragioni, connesse alle pregresse modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali da parte dell'interessato, «*idonee a fare ritenere sussistenti*

*comportamenti di quest'ultimo suscettibili di integrare la violazione delle direttive ricevute o di determinare risultati negativi nei servizi di competenza e giustificare, dunque, il venir meno della necessaria consonanza di impostazione gestionale» (sentenza n. 228/ 2011).*

In mancanza di tale fase procedurale la decadenza comporta una vera e propria “discontinuità della gestione” che risulta priva di una motivata giustificazione e si pone in contrasto con il principio del buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. (sentenza n. 224/2010).